Polizza per la tutela delle attività di produzione e artigianali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

Prodotto: Tutela Business - Manifattura

La sottoscrizione di questa polizza è libera e non necessaria per ottenere prodotti e servizi bancari (come ad esempio finanziamenti, carte di pagamento e mutui)

Data di aggiornamento: 24/07/2021. Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

La polizza può essere sottoscritta esclusivamente da chi è titolare di un conto corrente presso Intesa Sanpaolo.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Compagnia" - è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Sede Legale: Corso Inghilterra, n. 3, 10138, Torino, Italia.
Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi n.10, 10122, Torino, Italia.
Telefono. +39 011 5554015 sito internet: www.intesasanpaoloassicura.com
e-mail: servizioclienti@pec.intesasanpaoloassicura.com; PEC: comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com.
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con i provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/96 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8/10/96 e n. 2446 del 21/07/06 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10/08/2006. È iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

In base all'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, Intesa Sanpaolo Assicura dispone della seguente situazione patrimoniale:

Patrimonio netto: 526,53 Mln €	
Di cui **Capitale sociale:** 27,91 Mln €	Di cui **Riserve patrimoniali:** 498,61 Mln €

Per informazioni più approfondite sulla società consulta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito al seguente link: www.intesasanpaoloassicura.com/la-nostra-societa. Di seguito un dettaglio dei principali dati presenti nella relazione:

Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR)	**Requisito patrimoniale minimo (MCR)**	**Fondi propri ammissibili per copertura del SCR**	**Fondi propri ammissibili per copertura del MCR**	**Indice di solvibilità (solvency ratio)**
236,7 Mln €	106,5 Mln €	733,8 Mln €	733,8 Mln €	310,0%

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE: MASSIMALI
Il massimale che può essere un importo compreso da € 1 milione a 5 milioni come concordato con il Contraente e indicato nel Modulo di polizza, rappresenta il limite massimo di risarcimento in caso di sinistro.

RESPONSABILITÀ CIVILE: ESTENSIONE DI COPERTURA PER SPECIFICHE ATTIVITÀ

Clausola di raccordo garanzia RCT postuma
Valida per la garanzia aggiuntiva Postuma.
La garanzia Responsabilità civile verso terzi è estesa ai danni verificatisi dopo la data di decorrenza della polizza, ma conseguenti a lavori effettuati durante il periodo di validità della polizza sostituita.

Servizi ai veicoli
La garanzia Responsabilità civile verso terzi è estesa ai danni subiti dai veicoli dei clienti in consegna e/o in custodia, durante il lavaggio, la riparazione o la manutenzione - comprese le operazioni di carico e scarico da ponti elevatori e la sostituzione di pneumatici, avvenuti nei locali dell'Impresa o nelle aree usate esclusivamente dall'Impresa.
La copertura è sempre operante solo per le seguenti tipologie di attività:

- ✓ officina riparazione veicoli e concessionaria
- ✓ elettrauto
- ✓ carrozziere
- ✓ gommista
- ✓ biciclette
- ✓ ciclomotori, motocicli
- ✓ natanti
- ✓ roulottes, camper
- ✓ autolavaggio (non self service).

Parrucchieri, barbieri e centri estetici
La garanzia Responsabilità civile verso terzi per le attività di parrucchiere/barbiere/centri estetici è estesa ai danni fisici provocati a terzi dall'applicazione di prodotti per la cura e la cosmesi dei capelli e del corpo.

ASSISTENZA AI LOCALI DELL'IMPRESA

Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Invio di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali dell'impresa, nei seguenti casi:

Impianto idraulico:

- ✓ allagamento o mancanza d'acqua nei locali dell'impresa provocato da una rottura, un guasto e/o otturazioni di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'impresa
- ✓ mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'impresa provocato da un'otturazione di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'impresa

Impianto di riscaldamento:

- ✓ mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'impresa
- ✓ allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'impresa.

Pronto intervento per danni da acqua
Intervento di personale specializzato in tecniche di asciugatura, se a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali dell'impresa e del relativo contenuto.

Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Intervento di un elettricista in caso di mancanza di corrente elettrica nei locali dell'impresa.

Fornitura temporanea di energia elettrica
Intervento di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente in caso di necessità di una fornitura temporanea di energia elettrica in tutti i locali dell'impresa.

Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Intervento di emergenza di un fabbro presso i locali dell'impresa.

Invio di un serrandista in caso di emergenza
Intervento di un serrandista in caso di emergenza presso i locali dell'impresa.

Invio di un vetraio per interventi di emergenza
Intervento di un vetraio in caso di rottura dei vetri esterni dell'impresa.

Invio di un frigorista per interventi di emergenza
Intervento di un frigorista presso il locale dell'impresa in caso di problemi al funzionamento dell'impianto di refrigerazione.

Invio di un tecnico condizionatori
Intervento di un tecnico condizionatori nel caso di problemi al funzionamento dell'impianto di condizionamento.

Assistenza per il recupero dei dati informatici
Intervento di specialisti in data recovery nel caso in cui l'Assicurato non sia in grado di accedere ai propri dati per il recupero degli stessi.

Reperimento di specialisti informatici per il recupero dati
Reperimento (e l'eventuale contatto telefonico diretto) di specialisti informatici in data recovery nel caso di eventi non coperti dalla

precedente prestazione Assistenza per il recupero dei Dati Informatici.

Invio di un sorvegliante
Invio di un sorvegliante da parte di una società di vigilanza, nel caso in cui la sicurezza dei locali dell'impresa sia compromessa a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito gli stessi.

Rientro anticipato
Disponibilità di un biglietto aereo o ferroviario nel caso in cui l'Assicurato, in viaggio a oltre 50 Km dal suo comune di residenza o all'estero, debba rientrare immediatamente a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

Trasloco
Organizzazione del trasloco degli arredi dell'impresa nel caso sia inagibile per un periodo non inferiore a 30 giorni.

Prenotazione autovettura/veicolo commerciale sostitutiva
Prenotazione di un'autovettura/veicolo commerciale sostitutiva a tariffe convenzionate, in caso di necessità.

Accesso rete artigiani
Accesso al network di artigiani nel caso in cui l'Assicurato non riesca a reperire un artigiano o un tecnico qualificato.

ASSISTENZA MEDICA IN VIAGGIO DI LAVORO (A OLTRE 50 KM DALL'IMPRESA)

Consulenza medica telefonica
Consulenza medica telefonica in caso di necessità.

Rientro alla residenza a seguito dimissione ospedaliera
Trasferimento dell'Assicurato convalescente da un istituto di cura alla propria residenza in caso di necessità.

Invio medicinali all'estero
Invio di medicinali all'Assicurato che si trova all'estero in caso di necessità.

Rimpatrio sanitario dall'estero
Rimpatrio sanitario dell'Assicurato dall'estero verso specifici centri ospedalieri in caso di infortunio o malattia improvvisa.

Monitoraggio del ricovero ospedaliero
Monitoraggio del ricovero ospedaliero dell'Assicurato.

Viaggio di un familiare
In caso di necessità, organizzazione del viaggio di un familiare in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato a seguito di infortunio o malattia.

ASSISTENZA A DOMICILIO EROGATA A FAVORE DELL'ASSICURATO

Assistenza infermieristica post-ricovero a domicilio
Assistenza infermieristica post-ricovero a domicilio per l'Assicurato in caso di infortunio causato da furto e rapina, avvenuti nell'impresa, con ricovero in istituto di cura di durata superiore a cinque giorni.

Assistenza fisioterapica post-ricovero a domicilio
Assistenza fisioterapica post-ricovero a domicilio, per l'Assicurato in caso di infortunio causato da furto e rapina, avvenuti nell'impresa, con ricovero in istituto di cura di durata superiore a cinque giorni (alternativa all'assistenza infermieristica post-ricovero a domicilio).

Collaboratrice familiare
Assistenza di una collaboratrice familiare presso il domicilio dell'Assicurato, in caso di infortunio causato da furto e rapina, avvenuti nell'impresa, con ricovero in istituto di cura di durata superiore a cinque giorni (per le prime 2 settimane del periodo di convalescenza).

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Riduzione di premio su acquisto di più coperture
Se, oltre alla copertura Responsabilità civile, viene acquistata la copertura Incendio e altri eventi materiali o Furto e Rapina, è prevista una riduzione del premio del 5% sulle coperture Responsabilità civile, Incendio e altri eventi materiali o Furto e Rapina; se , oltre alla copertura Responsabilità civile, vengono acquistate sia la copertura Incendio e altri eventi materiali che Furto e Rapina, è prevista una riduzione del premio del 10% sulle coperture Responsabilità civile, Incendio e altri eventi materiali e Furto e Rapina

Riduzione di premio su acquisto di più garanzie
Se vengono acquistate più garanzie tra quelle previste da ciascuna delle coperture Responsabilità civile, Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina sono previste le seguenti ulteriori riduzioni di premio:

Copertura	Numero garanzie	Riduzione del premio di ciascuna garanzia acquistata tra quelle presenti dalla tabella sotto riportata
Incendio e altri eventi materiali	2	5%
	3	10%
	4	15%
	5	20%
	6	25%
	2	5%

Furto e Rapina	3	10%
Responsabilità Civile	2	3%
	3	5%
	4	8%
	5	10%
	6	12%
	7	15%
	8	17%
	9	20%
	>=10	25%

Copertura	Garanzie che concorrono alla riduzione del premio
Incendio e altri eventi materiali	• Fuoriuscita di liquidi • Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione • Spese di ricerca e ripristino • Fenomeni atmosferici • Atti vandalici e dolosi • Flottante stagionale
Furto e Rapina	• Infedeltà dei prestatori di lavoro • Flottante stagionale • Furto di veicoli all'aperto
Responsabilità Civile	• Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata • Appalto, subappalto, cottimisti • Proprietà del fabbricato • Attività presso terzi • Postuma • Responsabilità civile della proprietà dei beni in leasing • Danni a cose di clienti • Danni a cose sollevate, caricate e scaricate • Danni a mezzi sotto carico • Danni da generi alimentari di produzione propria • Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito • Danni ai capi in lavorazione per tintorie, lavanderie e stirerie industriali

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

In aggiunta alla copertura base è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie singolarmente ed eventualmente distinte per le diverse attività assicurate all'interno delle relative coperture.

Incendio e altri eventi materiali: garanzie di base	La Compagnia paga entro le somme assicurate e nei limiti indicati nel contratto, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, causati da: ✓ incendio ✓ fulmine ✓ implosione, esplosione e scoppio, non provocati da ordigni esplosivi ✓ caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose che essi trasportano ✓ bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono ✓ urto di veicoli stradali e natanti, non di proprietà o in uso all'Assicurato/Contraente ✓ fumo, gas e vapori che si siano sviluppati a seguito di eventi previsti dalla garanzia ✓ fumo da guasto accidentale di impianti per la produzione di calore se collegati ad appropriate canne fumarie ✓ caduta di ascensori, montacarichi e simili. La copertura comprende inoltre: ✓ i danni consequenziali, purché dovuti agli eventi coperti, causati da anomalie nella distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da anomalo funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colata o fuoriuscita di liquidi ✓ i guasti per impedire e contenere il danno causati dalle autorità, da terzi o dall'Assicurato ✓ i danni a macchinari, attrezzature, arredamento e merci all'aperto nelle aree adiacenti o di pertinenza del fabbricato se dovuti agli eventi sopra descritti. **Merci**

	La copertura comprende i danni subiti: ✓ dalle merci di categoria diversa rispetto a quella dell'Impresa assicurata ✓ dalle merci in Europa presso terzi, in deposito e/o lavorazione ✓ da Contenuto, Macchinari e attrezzature e da merci presso fiere e mostre in Europa, a cui l'Impresa assicurata partecipa come espositore. **Spese** La copertura prevede il rimborso delle spese per: ✓ demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica ✓ trasloco e il ricollocamento di Contenuto, Macchinari e attrezzature e di Merci, per il tempo necessario alla riparazione dei danni ✓ riprogettazione del fabbricato ✓ rifacimento di documenti personali o di terzi se pertinenti l'attività assicurata ✓ rifacimento degli Enti particolari ✓ perizie ✓ ricerca, rottura e riparazione di condutture del gas in caso di dispersione a valle del contatore e di condutture di impianti di condizionamento.
Incendio e altri eventi materiali: garanzie aggiuntive	**Fuoriuscita di liquidi** La copertura comprende anche i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da: ✓ fuoriuscita di: ✓ acqua condotta e altri liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento ✓ acqua condotta per occlusione o gelo di impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento ✓ liquidi per trabocco o rigurgito dell'impianto fognario. ✓ fuoriuscita di acqua condotta per guasto o rottura accidentale di macchinari e attrezzature e/o raccordi collegati agli impianti idrici del fabbricato. **Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione** La copertura è estesa ai danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia. **Spese di ricerca e ripristino** La copertura è estesa alle spese necessarie per riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi collocati nei muri, nei pavimenti e nei soffitti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni e i rivestimenti del fabbricato, dopo un danno previsto dalla garanzia Fuoriuscita di liquidi. **Fenomeni atmosferici** La copertura è estesa ai danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati dalle precipitazioni atmosferiche e del vento, compreso l'urto di cose trasportate, crollate e abbattute, purché i danni prodotti si possano riscontrare anche su altri beni, assicurati e non, posti nelle vicinanze. **Atti vandalici e dolosi** La copertura è estesa ai danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da atti vandalici e dolosi, di terrorismo e sabotaggio, commessi da persone - inclusi addetti/dipendenti - anche durante scioperi, tumulti e sommosse. **Flottante stagionale** Per ogni periodo assicurativo, è possibile aumentare temporaneamente la somma assicurata relativa alla garanzia Merci per una percentuale del 10%, 20% o 30%. **Fabbricato in locazione** ✓ Fabbricato in locazione (rischio locativo) La garanzia opera per i danni al fabbricato causati da incendio, esplosione e scoppio di beni di proprietà del locatario per i quali risulti civilmente responsabile. ✓ Fabbricato in locazione (garanzia estesa) L'Assicurato che abbia preso in affitto un fabbricato può comprare tutte le garanzie relative alla copertura Incendio e altri eventi materiali, assicurandosi una copertura completa come se fosse il proprietario. **Merci in refrigerazione** La copertura comprende i danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione provocati da: ✓ anomalie nella produzione o distribuzione del freddo ✓ fuoriuscita del fluido frigorigeno, purché dovuti ad eventi previsti dalla copertura Incendio e altri eventi materiali oppure a guasti accidentali dell'impianto frigorifero nei sistemi di passaggio dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

	Diaria giornaliera per interruzione di attività La garanzia prevede un indennizzo per i danni derivanti da un'interruzione temporanea, totale o parziale dell'attività assicurata.
Furto e rapina: garanzie di base	**Furto Contenuto, macchinari e attrezzature** ✓ La Compagnia paga, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nel contratto, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, nei casi di: Furto: ✓ scassinando o forzando aperture verso l'esterno ✓ senza scassinare aperture verso l'esterno alte almeno 4 metri ✓ con uso di chiavi false, smarrite o sottratte all'Assicurato o ai familiari oppure agli addetti/dipendenti ✓ con introduzione clandestina ✓ attraverso saracinesche o inferriate ✓ forzando le vetrine e le porte vetrate dei locali senza protezioni. ✓ Rapina avvenuta all'interno dei locali, anche se iniziata fuori. La copertura è operante anche in caso di: ✓ danni a contenuto, macchinari e attrezzature e merci per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli, anche se causati da atti vandalici ✓ furto e rapina commessi dagli addetti/dipendenti fuori dall'orario di lavoro. **Fissi, infissi e locali** Comprende il furto di fissi, infissi e i danni a locali, fissi e infissi, causati dagli autori del furto o della rapina, anche se solo tentati, compresi gli atti vandalici. **Merci** Comprende il furto: ✓ delle merci di categoria diversa rispetto a quella dell'Impresa assicurata ✓ delle merci in Europa presso terzi, in deposito e/o lavorazione, se il furto è commesso con scasso o forzatura ✓ di Contenuto, Macchinari e attrezzature e di merci presso fiere e mostre in Europa, a cui l'Impresa assicurata partecipa come espositore, se il furto è commesso con scasso o forzatura ✓ delle merci esposte nelle vetrinette esterne, se chiuse a chiave, non comunicanti con i locali assicurati ma solidamente fissati nelle vicinanze dei locali stessi ✓ delle merci e dei valori dai distributori automatici esterni solidamente installati nelle vicinanze dell'Impresa, per furti commessi con scasso o forzatura ✓ delle merci e dei valori riposti nell'abitazione dove l'Assicurato ha il domicilio abituale. Il furto è coperto solo se avvenuto con scasso o forzatura. **Spese** Prevede il rimborso delle spese: ✓ per il rifacimento degli enti particolari e il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso ✓ per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione ✓ per la sostituzione delle serrature in caso di furto, scippo o rapina delle chiavi di ingresso dei locali dell'Impresa subiti dagli addetti/dipendenti o dai familiari dell'Assicurato ✓ sanitarie dovuti ad infortunio subito dall'Assicurato o dai suoi familiari, dagli addetti/dipendenti durante una rapina.
Furto e rapina: garanzie aggiuntive	**Trasporto valori** La copertura è estesa alla sottrazione dei valori pertinenti l'Impresa fatta all'Assicurato o agli addetti/dipendenti durante il trasporto dai locali della stessa al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa in caso di: ✓ scippo o rapina ✓ furto a seguito di infortunio o improvviso malore dell'incaricato al trasporto ✓ furto con destrezza, se l'incaricato al trasporto ha i valori a portata di mano. L'Assicurazione è estesa anche allo scippo e la rapina dei valori avvenuti all'interno dei locali indicati nel Modulo di polizza e alle spese sanitarie dovuti ad infortunio subito dagli addetti al trasporto durante uno scippo o una rapina. **Infedeltà dei prestatori di lavoro** La copertura è estesa al furto, alla rapina e all'appropriazione indebita commessi da addetti/dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni. **Flottante stagionale** Per ogni periodo assicurativo, è possibile aumentare temporaneamente la somma assicurata relativa alla garanzia Furto Merci per una percentuale del 10%, 20% o 30%. **Scoperto facoltativo furto** In caso di sinistro, il 10% dell'importo da liquidare rimane a carico dell'Assicurato con il massimo di € 2.500.

	Furto di veicoli all'aperto La copertura è estesa al furto totale dei veicoli posti all'aperto a condizione che: ✓ risultino in deposito documentato presso l'Assicurato ✓ siano chiusi a chiave e parcheggiati nell'area in uso esclusivo e di pertinenza dell'Impresa assicurata, interamente recintata e con cancello chiuso a chiave ✓ il furto sia avvenuto nelle ore di chiusura dell'Impresa mediante scasso o forzatura del cancello o della recinzione e dei mezzi di chiusura del veicolo.
Vetri e insegne: garanzie di base (subordinata all'acquisto di almeno una delle garanzie della Copertura Incendio e altri eventi materiali)	La Copertura è prestata entro la somma assicurata scelta dall'Assicurato da € 1.000 a € 50.000 euro per le spese sostenute per la sostituzione di vetri e insegne stabilmente installati all'interno e all'esterno dei locali dell'attività assicurata (nel raggio di 150 metri dal luogo indicato nel Modulo di polizza) per rotture provocate da: ✓ fatto accidentale ✓ fatto di terzi, compresi gli addetti/dipendenti ✓ atti vandalici e dolosi, di terrorismo e sabotaggio, commessi da persone – inclusi addetti/dipendenti – anche durante scioperi, tumulti e sommosse, compresi gli interventi delle forze dell'ordine intervenuti per questi eventi ✓ eventi atmosferici, quali precipitazioni atmosferiche e vento, compreso l'urto di cose trasportate, crollate e abbattute. La Copertura comprende i danni: ✓ da furto o rapina anche se solo tentati ✓ alle cose riposte nei locali dell'Impresa da rottura di vetri e insegne assicurati
Fenomeno elettrico ed elettronica: garanzie di base (subordinata all'acquisto di almeno una delle garanzie della Copertura Incendio e altri eventi materiali)	**Fenomeno elettrico** La Copertura è prestata entro la somma assicurata da € 1.500 a € 50.000 scelta dall'Assicurato nel Modulo di polizza per i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico alle apparecchiature elettriche ed elettroniche e agli impianti del fabbricato, anche se di proprietà di terzi, presenti nell'area assicurata e necessari all'attività dell'impresa. **Fenomeno elettrico ed elettronica** La Copertura è prestata entro la somma assicurata da € 1.500 a € 50.000 euro scelta dall'Assicurato nel Modulo di polizza per i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche e agli impianti del fabbricato, anche se di proprietà di terzi, causati da qualunque evento accidentale non chiaramente escluso e provocati da: ✓ fatto di terzi, compresi addetti/dipendenti ✓ fatto accidentale ✓ atti vandalici e dolosi ✓ fenomeno elettrico. **Conduttori esterni** Comprende i danni a conduttori esterni collegati alle apparecchiature assicurate e di loro esclusiva pertinenza. **Spese riacquisto, ricostruzione, duplicazione di supporti informatici, dati, programmi in licenza d'uso** Prevede il rimborso delle spese per il riacquisto dei supporti informatici distrutti o danneggiati e la ricostruzione dei dati e/o il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso in essi contenuti. **Spese sostituzione provvisoria** Prevede il rimborso delle spese per la sostituzione provvisoria delle apparecchiature elettriche ed elettroniche danneggiate, per il tempo necessario alla loro riparazione.
Responsabilità civile: garanzie aggiuntive	**Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)** La Compagnia, entro il massimale (compreso tra € 500.000 e € 3.000.000) e nei limiti indicati nel contratto, garantisce l'Assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto deve pagare per: ✓ gli infortuni subiti dagli addetti/dipendenti per i quali l'INAIL è tenuta ad erogare una prestazione e in base alle disposizioni di legge che disciplinano le azioni di regresso o di surroga esercitate dall'INAIL e/o dall'INPS ✓ gli infortuni subiti dagli addetti/dipendenti che abbiano come conseguenza morte o invalidità permanente superiore al 5%, ai sensi del Codice Civile come risarcimento di danni che non rientrano al precedente punto, purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro. **Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata** La copertura è estesa: ✓ ai danni a terzi provocati da persone prestano la propria opera per l'Impresa in qualsiasi forma occasionale ✓ agli infortuni sul lavoro, subiti dai collaboratori, che abbiano come conseguenza la morte o un'invalidità permanente superiore al 5% e con responsabilità da reato colposo dell'Assicurato stesso. **Appalto, subappalto, cottimisti**

	La copertura è estesa: ✓ ai danni a terzi provocate da persone che prestano la propria opera per l'impresa in qualità di appaltatore, subappaltatore, cottimista ✓ agli infortuni sul lavoro subiti dai collaboratori, che abbiano come conseguenza la morte o un'invalidità permanente superiore al 5% e con responsabilità da reato colposo dell'Assicurato stesso. **Proprietà del fabbricato** La copertura è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di proprietario dei fabbricati e dei relativi impianti, compresi giardini, alberi e pertinenze in cui si svolge l'attività assicurata, inclusi: ✓ il rischio della committenza dei lavori di manutenzione ✓ i danni da fuoriuscita di liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati e di pertinenza del fabbricato. **Attività presso terzi** In caso di attività presso terzi, la copertura è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per: ✓ danni alle cose che si trovino nell'area in cui si eseguono i lavori, entro il massimo di € 100.000 per periodo assicurativo ✓ danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato, o da lui detenuti, a cose di terzi, entro il massimo di € 200.000 per periodo assicurativo ✓ danni causati da soggetti terzi incaricati dall'impresa assicurata nell'ambito dell'esecuzione dei lavori. **Postuma** La copertura è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni che si siano verificati dopo l'esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e riparazione di impianti, apparecchiature in genere, su veicoli e natanti e di costruzione e manutenzione di fabbricati entro il massimo di € 200.000 per periodo assicurativo. **Responsabilità civile della proprietà dei beni in leasing** La copertura è estesa ai danni a terzi, da beni mobili o immobili concessi in leasing all'Assicurato. **Danni a cose di clienti** La copertura è estesa ai danni ad animali e cose portati da clienti e frequentatori nei locali dell'impresa, comprese le cose indossate entro il massimo di € 1.000 per cliente ed € 10.000 per periodo assicurativo. **Danni a cose sollevate, caricate, scaricate** La copertura è estesa ai danni provocati a cose sollevate, caricate o scaricate dagli addetti/dipendenti entro il massimo di € 20.000 per periodo assicurativo. **Danni a mezzi sotto carico e scarico** La copertura è estesa ai danni ai mezzi di trasporto durante lo svolgimento di attività di carico e scarico, o in sosta durante queste operazioni, e alle cose in essi contenute. **Danni da generi alimentari di produzione propria** La copertura è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per la vendita e somministrazione di generi alimentari di produzione propria compresa la responsabilità da vizio originario del prodotto. **Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito** La copertura è estesa ai danni subiti dai veicoli dei clienti, dei fornitori e degli addetti/dipendenti posteggiati o in deposito nei locali e nelle aree a uso esclusivo dell'impresa. **Danni a capi presso tintorie, lavanderie e stirerie industriali** La copertura è estesa ai danni a capi in consegna o in lavorazione entro il massimo di € 500 per capo e € 7.500 per periodo assicurativo.
Merci trasportate: garanzie di base **(subordinata all'acquisto di almeno una delle garanzie della Copertura Incendio e altri eventi materiali)**	La Compagnia paga entro la somma assicurata da € 2.500 a € 30.000 e nei limiti indicati nel contratto, i danni materiali e diretti subiti dalle merci durante il trasporto sui veicoli indicati nel modulo stesso e guidati dagli addetti/dipendenti, provocati da: ✓ incendio ✓ fulmine ✓ esplosione, implosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi ✓ furto (inteso sia come sottrazione dell'intero veicolo sia di singoli colli) con forzatura o scasso dei mezzi di chiusura di veicoli completamente chiusi e non telonati ✓ irreperibilità, in seguito a incidente stradale, anche se dovuta a furto ✓ ribaltamento del veicolo, caduta in acqua e precipizi, uscita dalla sede stradale tale da non consentirne il rientro con mezzi propri ✓ rapina anche di singoli colli ✓ urto con veicolo di terzi identificato, durante la circolazione stradale, se l'urto lascia tracce constatabili sul veicolo e se le merci sono imballate e stivate correttamente. L'Assicurazione comprende inoltre, i danni agli utensili e agli attrezzi utilizzati nello svolgimento dell'attività presso terzi.
Tutela legale: garanzie di base	Quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, la Compagnia, entro il massimale di € 10.000 o € 20.000, in base alla scelta dell'Assicurato e nei limiti stabiliti dal contratto, copre le seguenti spese: ✓ compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza

	✓ compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale ✓ compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG ✓ spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato ✓ spese di esecuzione forzata fino a due casi per sinistro ✓ spese per la negoziazione assistita e per la mediazione ✓ spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria ✓ spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri ✓ compensi dei periti ✓ spese di giustizia ✓ spese di investigazione difensiva nel procedimento penale Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio. Tali spese sono coperte in relazione alle seguenti garanzie: ✓ delitti colposi o contravvenzioni ✓ delitti dolosi ✓ ambito sicurezza ✓ danni subiti ✓ rapporti di lavoro ✓ locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

ESCLUSIONI COMUNI

L'Assicurazione non comprende i danni provocati da:

- ✘ guerre
- ✘ terremoti e in ogni caso di eventi naturali ed atmosferici aventi caratteristiche di calamità
- ✘ dolo del dell'Assicurato o delle persone conviventi dei quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

ESCLUSIONI PER SINGOLE COPERTURE

INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

Non comprende i danni:

- ✘ di smarrimento, di furto o di rapina dei beni mobili assicurati
- ✘ di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuti, anche se dovuti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione
- ✘ indiretti
- ✘ al macchinario e all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio provocato da usura, corrosione o difetti di materiale
- ✘ provocati con dolo dell'Assicurato e, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata
- ✘ subiti dalle merci in refrigerazione per anomalie nella produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti da eventi in garanzia
- ✘ materiali e diretti ai beni assicurati causati dall'urto di veicoli stradali e natanti di proprietà o in uso all'Assicurato
- ✘ dovuti a insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, atti vandalici e dolosi
- ✘ riconducibili a esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

La copertura inoltre non rimborsa le spese sostenute per:

- ✘ multe, ammende e sanzioni amministrative nella riprogettazione del fabbricato
- ✘ la ricostruzione di dati memorizzati su supporti informatici e il riacquisto di programmi in licenza d'uso

Fuoriuscita di liquidi

Non comprende i danni:

- ✘ da impianti non stabilmente installati all'interno del fabbricato o non al servizio dello stesso
- ✘ da corrosione e usura, umidità e stillicidio
- ✘ da gelo degli impianti installati all'esterno del fabbricato o interrati e da gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non attivo da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro
- ✘ alle merci collocate a meno di 10 cm di altezza dal suolo
- ✘ da impianti automatici di estinzione in occasione di lavori di installazione, riparazione, modifica, collaudi, prove sia dell'impianto che dei locali.

Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione

Non comprende i danni causati:

- in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti
- da gelo.

Non sono comprese le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Fenomeni atmosferici

Non comprende i danni causati da:

- ruscelli, accumuli esterni di acqua
- cedimento, smottamento o frana del terreno, valanghe, slavine, gelo
- rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque

e subiti da:

- tettoie e fabbricati, se separati dal corpo principale, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, e al relativo Contenuto, macchinari, attrezzature e Merci
- porzioni di fabbricato, con caratteristiche costruttive diverse da quelle del corpo principale, aperte da uno o più lati o incomplete nelle coperture o nei serramenti e al relativo Contenuto, macchinari, attrezzature e Merci
- contenuto, macchinari, attrezzature e merci poste all'aperto.

Atti vandalici e dolosi

Non comprende i danni:

- dovuti a sottrazione o ammanco di qualsiasi genere
- da interruzione di processi di lavorazione, da anomalie nella produzione e distribuzione di energia, da omissione di controlli o manovre
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione per ordine delle autorità
- subiti da vetri, cristalli e insegne**.**

Diaria giornaliera per interruzione di attività

Non comprende i danni dovuti:

- all'impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la destinazione originaria a causa di regolamenti urbanistici locali o altre norme di legge
- scioperi o serrate che impediscano la fornitura di materiali
- procedimenti imposti dall'autorità o nel caso l'attività cessi definitivamente a seguito del sinistro.

FURTO E RAPINA

Non comprende i danni:

- dovuti ad incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altre catastrofi naturali
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
  - dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi o a lui legate da vincoli di parentela o affinità
  - degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata
  - da persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
  - da persone incaricate della sorveglianza delle cose e dei locali assicurati
- da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del furto o della rapina
- a beni mobili che si trovano all'aperto
- indiretti
- dovuti ad insurrezione, occupazione militare, invasione.

Inoltre non comprende:

- il furto di preziosi
- i furti del bagaglio, degli indumenti e di ogni altro oggetto riposto nei veicoli all'aperto.

VETRI E INSEGNE

Non comprende:

- i danni causati o favoriti da dolo dell'Assicurato
- i danni subiti da vetri e insegne conservati dall'Assicurato per la vendita o manutenzione
- i danni causati da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, gelo, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, mareggiate, alluvioni, maremoti, frane
- le rotture dovute a vizio di costruzione e quelle che si sono verificate in occasione di riparazioni
- le rimozioni, i traslochi, i lavori di manutenzione straordinaria e di restauro dei locali
- le rigature, segnature, screpolature, scheggiature
- le rotture di vetri e lucernari con valore artistico e dei bordi delle lastre scorrevoli
- le rotture dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica delle insegne luminose a seguito di surriscaldamento o corto circuito
- i danni provocati da insurrezione, occupazione militare, invasione.

FENOMENO ELETTRICO E FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA

Non comprende i danni:

- subiti da cose conservate dall'Assicurato per la vendita o la manutenzione
- subiti da telefoni cellulari e navigatori satellitari

- che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione
- in conseguenza a montaggi e smontaggi connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione
- di natura estetica ai beni assicurati non connessi a danni indennizzabili
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto di stipulare la polizza, indipendentemente dal fatto che la compagnia ne fosse a conoscenza
- a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli dovuti a danni indennizzabili subiti da altre parti delle cose assicurate
- ai dati registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro dato che non sia modificabile dall'Assicurato
- causati da incendio, esplosione, scoppio, furto, rapina, smarrimento, ammanchi
- dovuti a occupazione militare, invasione
- causati da eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, mareggiate, alluvioni, maremoti, frane
- provocati da virus informatici
- dovuti a guasti verificatisi senza concorso di cause esterne
- indiretti.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Non sono considerati terzi e non sono quindi coperti:

- l'Assicurato e, solo se conviventi, il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato e/o del coniuge, ogni altro parente e/o affine
- se l'Assicurato non è una persona fisica:
  - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti descritti al primo punto
  - le Compagnie che si possono definire controllanti, controllate o collegate, e i loro amministratori
- la Compagnia e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone descritte al primo punto hanno la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore
- gli Addetti/dipendenti e tutti coloro che partecipano all'attività assicurata.

L'Assicurazione non comprende inoltre:

- i danni alle cose oggetto delle attività complementari/accessorie come il prelievo, la consegna, il rifornimento della merce e l'installazione, la manutenzione e la riparazione presso terzi della merce venduta
- i danni da circolazione su strade di uso pubblico, o su aree equiparate, causati da veicoli a motore soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi del D.Lgs 209/2005, nonché i danni subiti dalle persone trasportate e quelli causati alla pavimentazione stradale.

Servizi ai veicoli

La copertura non comprende i danni:

- alle parti dei veicoli interessate dai lavori e qualsiasi spesa per le relative sostituzioni o riparazioni
- derivanti da furto e incendio
- da mancato uso o disponibilità dei veicoli
- alle cose che si trovano sui veicoli.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

Non comprende:

- le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto
- i danni conseguenza di fissione o radiazione nucleare o contaminazione radioattiva, anche se altre cause hanno contribuito all'evento
- i danni conseguenti all'emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività inerenti ai settori radio / TV e telefonia
- i danni provocati da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

Proprietà del fabbricato

Non comprende i danni:

- causati da corrosione, usura, umidità e stillicidio.

Postuma

Non comprende i danni:

- da vizio di produzione o da difetto originario di prodotti o parti/ricambi da chiunque fabbricati
- da mancato uso o disponibilità delle cose oggetto dei lavori
- alle parti interessate dai lavori o alle cose oggetto dei lavori stessi, nonché qualsiasi spesa per le relative sostituzioni o riparazioni
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso al quale gli impianti o le cose sono destinate
- da mancato o intempestivo intervento di manutenzione.

Danni a cose portate dai clienti

Non comprende:

- i danni alle cose e agli animali oggetto dell'attività assicurata

- valori e preziosi
- veicoli a motore e cose in essi contenute.

Danni a cose sollevate, caricate, scaricate

- Non comprende i danni a veicoli e imbarcazioni di qualsiasi tipo durante le operazioni di sollevamento, carico e scarico.

Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito

- Non comprende i danni causati da lavori di riparazione o manutenzione e quelli causati da furto e incendio.

MERCI TRASPORTATE

Non comprende i danni:

- da insurrezione, occupazione militare, invasione
- causati o agevolati con dolo e/o colpa grave:
  - del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata
  - di persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
  - di incaricati della sorveglianza delle merci o dei locali che le contengono
- da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- da eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, mareggiate, alluvioni, maremoti, frane
- riconducibili in tutto o in parte a vizio proprio e qualità insite delle merci assicurate
- agli autoveicoli trasportati, agli animali vivi, ai campionari.

TUTELA LEGALE

Non è valida per sinistri relativi:

- a diritto di famiglia, successioni o donazioni
- a materia fiscale o amministrativa
- a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
- a fatti conseguenti a eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
- ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione delle vertenze conseguenti a trattamenti medici
- a diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva o turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust
- a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente
- a proprietà o guida di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche
- a fatti dolosi dei soggetti assicurati
- a fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
- a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie
- a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della propria attività
- a compravendita o permuta di immobili
- ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti
- all'affitto o cessione d'azienda o di ramo d'azienda o contratti di leasing immobiliare
- a fabbricazione o a commercializzazione di esplosivi o fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare
- all'attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti
- a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi
- all'attività svolta da associazioni di consumatori
- all'esercizio della professione o attività medica e di operatore sanitario
- contratti di agenzia, rappresentanza o mandato
- alle vertenze con la Società, con la banca capogruppo della Società
- per i casi di adesione ad azioni di classe (class action)
- alla difesa penale per abuso di minori.

Inoltre non copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
- compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG
- spese per l'indennità di trasferta
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

ASSISTENZA AI LOCALI DELL'IMPRESA

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.
L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri oggetto della presente Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.
Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni di assistenza, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno in alcun caso rimborsate.

Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Per l'impianto idraulico la prestazione non è dovuta per:

- guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, per guasti dovuti a negligenza dell'Assicurato, per interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore, per rottura delle tubature esterne dell'Impresa, nei casi di allagamento/mancanza d'acqua nei locali dell'Impresa provocati da rottura/otturazione/guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico
- per i danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari e/o degli elettrodomestici nel caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari presenti nei locali dell'Impresa.

Per l'impianto di riscaldamento la prestazione non è dovuta per:

- interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore
- guasti delle tubature a monte del contatore gas
- guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Pronto intervento per danni da acqua

La prestazione non è dovuta per:

- guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, per rottura delle tubature esterne del Fabbricato o per danni dovuti a negligenza dell'Assicurato in caso di allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico
- i danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico – sanitari e/o degli elettrodomestici in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Invio di un elettricista per interventi di emergenza

La prestazione non è dovuta in caso di:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Impresa a monte del contatore.

Fornitura temporanea di energia elettrica

La prestazione non è prevista in caso di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore
- guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Impresa a monte del contatore.

Invio di un tecnico condizionatori

La prestazione non è prevista nei giorni di sabato, domenica e festivi in caso di:

- interruzione di energia elettrica dall'ente erogatore o un corto circuito all'impianto elettrico che non sia stato causato dal condizionatore oggetto della copertura
- cattivo funzionamento degli organi elettrici
- mancata manutenzione del filtro d'aria
- guasti alle schede di funzionamento (soprattutto per i modelli inverter).

Rientro anticipato

La prestazione non è prevista se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha richiesto prestazione.

ASSISTENZA MEDICA IN VIAGGIO DI LAVORO (a oltre 50 km dall'Impresa)

Viaggio di un familiare

La prestazione non prevede il rimborso delle spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare.

Ci sono limiti di copertura?

INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

Fuoriuscita di liquidi

- L'indennizzo massimo per:
  - fuoriuscita di acqua condotta in caso di guasto o rottura di pluviali/grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento o riscaldamento oppure per occlusione, gelo e fuoriuscita di liquidi per trabocco e rigurgito dell'impianto fognario, è garantito complessivamente fino al 25% delle somme rispettivamente assicurate per le coperture Fabbricato e Contenuto, macchinari e attrezzature e Merci con il limite di € 80.000 per periodo assicurativo; in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato un importo di € 250.
  - fuoriuscita di acqua condotta per guasto o rottura accidentale di macchinari e attrezzature e/o relativi raccordi collegati agli impianti idrici del fabbricato è garantito fino a € 2.500 per sinistro con il limite di € 10.000 per periodo assicurativo; in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato un importo di € 250.

Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione

- L'indennizzo massimo è pari a € 100.000 per periodo assicurativo; in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato un importo di € 500.

Spese di ricerca e di ripristino

- L'indennizzo massimo è pari a € 2.500 per sinistro con il limite di € 10.000 per periodo assicurativo; in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato un importo di € 250.

Fenomeni atmosferici

- L'indennizzo massimo per:
  - tende, insegne e distributori automatici è pari a € 3.000 per periodo assicurativo
  - grandine su fissi e infissi, vetrate, lucernari, verande, pannelli solari e fotovoltaici, lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica, tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, è pari al 10% della somma assicurata per la garanzia Fabbricato con il limite di € 30.000 per periodo assicurativo
  - sovraccarico neve è pari al 50% delle somme rispettivamente assicurate per le garanzie Fabbricato e Contenuto, Macchinari e attrezzature e Merci con il limite di € 500.000 per periodo assicurativo.
  - In caso di sinistro il 10% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato con un importo minimo di € 250.

Atti vandalici e dolosi

- L'indennizzo massimo è pari all'80% delle somme rispettivamente assicurate per le garanzie Fabbricato e Contenuto, Macchinari e attrezzature e Merci; in caso di sinistro, il 10% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato con un importo minimo pari a € 250.

Danni subiti dalle merci di categoria diversa, danni subiti dalle merci presso terzi, danni subiti dal Contenuto, macchinari e attrezzature e merci presso fiere e mostre in Europa

- L'indennizzo massimo è pari al 30% della somma assicurata per la garanzia Merci con il limite di € 75.000 per periodo assicurativo.

Spese per demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui

- L'indennizzo massimo è pari al 20% della somma assicurata per le garanzie Fabbricato e Contenuto, macchinari e attrezzature e Merci con il limite di € 100.000 per periodo assicurativo.

Spese per trasloco e ricollocamento contenuto, macchinari e attrezzature spese per la riprogettazione del fabbricato

- L'indennizzo massimo è pari al 10% dell'indennizzo con il limite di € 25.000 per periodo assicurativo.

Spese rifacimento documenti personali o di terzi, spese rifacimento enti particolari

L'indennizzo massimo è pari a € 7.500 per periodo assicurativo.

Spese per le perizie

- Il rimborso massimo è pari al 5% dell'indennizzo con il limite di € 2.500 per periodo assicurativo.

Spese per la ricerca, rottura e riparazione di condutture del gas

- L'indennizzo massimo è pari a € 5.000 per sinistro.

Diaria giornaliera per interruzione attività

- Per ogni sinistro l'indennizzo partirà dal 4° giorno di interruzione di attività.

Merci in refrigerazione

- Per le spese di smaltimento della merce avariata, l'Indennizzo massimo è pari al 10% della somma assicurata; in caso di sinistro, il 20% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato, con un importo minimo di € 250.

Contenuto, macchinari e attrezzature

- L'indennizzo massimo per:
  - singolo oggetto di arredamento è pari a € 15.000
  - valori è pari al 5% della somma assicurata con il limite di € 15.000
  - preziosi è pari al 50% della somma assicurata con il limite complessivo di € 25.000

Merci

- L'indennizzo massimo per un singolo oggetto d'arte e di antiquariato è a pari a € 15.000.

Locali dedicati alla lavorazione di infiammabili

- In caso di sinistro incendio, esplosione o scoppio, il 20% del danno rimane a carico dell'Assicurato se la superficie supera il 50% del totale.

Macchine mordenti

In caso di sinistro Incendio, Esplosione o Scoppio, il 20% del danno rimane a carico dell'Assicurato se la percentuale di macchine collegate ad impianto centralizzato di aspirazione sia inferiore al 50%.

FURTO E RAPINA

- In caso di furto con scasso o forzatura, il 20% dell'importo del danno rimane a carico dell'Assicurato se i mezzi di chiusura e protezione sono difformi o con rottura di vetro non antisfondamento.

Infedeltà dei prestatori di lavoro

- L'indennizzo massimo è pari al 5% della somma assicurata per le garanzie Furto Contenuto, Macchinari e attrezzature e Furto Merci, con il limite di € 1.000 per il denaro.

Scoperto facoltativo furto

- Rimane a carico dell'Assicurato il 10% del danno, con un massimo di € 2.500.

Scoperto obbligatorio

- Per attività identificate nel Modulo di polizza con "attività 4", in caso di sinistro, il 10% del danno rimane a carico dell'Assicurato, con un importo massimo di € 2.500.

Limitazione dello scoperto

- In caso di Indennizzo la parte di danno che può rimanere a carico dell'Assicurato non può superare il 30% con il massimo di € 2.500.

Impianti di allarme

- In caso di mancata attivazione o di provata inefficienza dell'impianto di allarme, il 10% del danno rimane in carico all'Assicurato con il massimo di € 2.500.

Custode o servizio di vigilanza

- In caso di assenza di custode o di servizio di vigilanza, il 10% del danno rimane in carico all'Assicurato con il massimo di € 2.500.

Furto di veicoli all'aperto

- In caso di sinistro il 10% dell'importo del danno rimane a carico dell'Assicurato con un minimo di € 1.000; l'estensione è prestata nell'ambito della somma assicurata per la garanzia Furto merci con il massimo di € 20.000 per sinistro.

Fissi, infissi e locali

- L'indennizzo massimo per il furto di fissi e infissi e i danni ai locali e ai fissi e infissi è pari al 20% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto, macchinari e attrezzature con un limite di € 5.000 per sinistro, anche in eccedenza alle somme assicurate.

Merci

- L'indennizzo massimo per il furto di merci di categoria diversa, presso terzi in Europa, in deposito e/o lavorazione e presso fiere/mostre è pari al 30% della somma assicurata per la copertura Furto Contenuto, macchinari e attrezzature, con un importo massimo di € 15.000 per periodo assicurativo
- L'indennizzo massimo per il furto di merci esposte nelle vetrinette, dai distributori automatici esterni o delle Merci/Valori riposti nell'abitazione dell'Assicurato è pari a € 500 per sinistro e € 1.500 per periodo assicurativo.

Spese

- Il rimborso massimo delle spese:
  - per il rifacimento degli Enti particolari e per il riacquisto o la duplicazione è pari a € 5.000 per periodo assicurativo
  - per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione è pari a € 1.000 per sinistro
  - sanitarie è pari a € 1.000 per sinistro
  - di sostituzione delle serrature è pari a € 500 per periodo assicurativo, purché la sostituzione avvenga entro 2 giorni lavorativi dalla sottrazione.

Furto Contenuto, macchinari e attrezzature

L'Indennizzo massimo per il furto di ogni singolo oggetto di arredamento è pari a € 15.000 nell'ambito della somma assicurata.

Valori

- L'indennizzo massimo per denaro riposto fuori dai mezzi di custodia è pari al 10% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto, Macchinari e attrezzature con il limite di € 2.500 per periodo assicurativo
- L'indennizzo massimo per denaro riposto nei mezzi di custodia è pari al 20% della somma assicurata per la copertura Furto Contenuto, Macchinari e attrezzature con il limite di € 5.000 per periodo assicurativo.

Contenuto delle dipendenze

- L'indennizzo massimo delle dipendenze è pari al 30% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto, Macchinari e attrezzature con il limite di € 20.000 per periodo assicurativo.

Furto merci

- L'indennizzo massimo per un singolo oggetto d'arte e di antiquariato è a pari a € 15.000.

Trasporto valori

- In caso di sinistro il 10% del danno rimane a carico dell'Assicurato; l'Indennizzo massimo per le spese sanitarie conseguenti ad infortunio è pari a € 1.000 per Sinistro.

VETRI E INSEGNE

- Il massimo indennizzo per i danni alle cose riposte nei locali da rottura dei vetri e insegne è pari al 30% del danno, anche se supera la somma assicurata.

FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA

Fenomeno elettrico

- Rimane a carico dell'Assicurato il 10% del danno, con il minimo di € 250.

Fenomeno elettrico ed elettronica

- Rimane a carico dell'Assicurato il 10% del danno, con il minimo di € 250.

Conduttori esterni

- l'indennizzo massimo è pari al 10% della somma assicurata per la garanzia Contenuto, Macchinari e attrezzature, con un importo massimo di € 3.000.

Spese riacquisto, ricostruzione, duplicazione di supporti informatici, dati, programmi in licenza d'uso

- l'indennizzo massimo è pari al 10% della somma assicurata per la garanzia Contenuto, Macchinari e attrezzature, con un importo massimo di € 3.000.

Spese sostituzione provvisoria

- Il rimborso massimo è pari a € 1.500 per Periodo assicurativo; le spese sostenute nei primi 3 giorni rimangono a carico dell'Assicurato.

RESPONSABILITÀ CIVILE

Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata

- Il numero dei collaboratori occasionali non può superare il 30% del numero degli addetti/dipendenti
- in caso di sinistro fino al 5% di Invalidità Permanente per infortuni subiti dai collaboratori occasionali rimane a carico dell'Assicurato.

Appalto, subappalto, cottimisti

- Il numero dei lavori ceduti non può superare il 30% del numero dei lavori totali affidati all'Assicurato
- In caso di infortuni subiti dai collaboratori, rimane a carico dell'Assicurato fino al 5% dell'importo dell'Indennizzo per Invalidità permanente.

Proprietà del fabbricato

- In caso di sinistro per danni causati da Fuoriuscita di liquidi, rimane a carico dell'Assicurato un importo di € 250.

Attività presso terzi

- Danni alle cose che si trovino nell'area in cui si eseguono i lavori:
  - il risarcimento massimo è di € 100.000 per periodo assicurativo; il 10% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato con un importo minimo pari a € 100.
- Danni da incendio, esplosione o scoppio:
  - il risarcimento massimo è di € 200.000 per periodo assicurativo; il 10% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato con un importo minimo pari a € 250.

Postuma

- Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo con un minimo di € 250 per i danni a cose.

Danni a cose di clienti

- Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo con un minimo pari a € 100.

Danni a cose sollevate, caricate, scaricate

- Rimane a carico dell'Assicurato il 20% dell'importo con un minimo pari a € 1.000.

Danni a mezzi sotto carico e scarico

- Rimane a carico dell'Assicurato un importo pari a € 100 per sinistro

Danni a veicoli dei clienti nel parcheggio o in deposito

- Rimane a carico dell'Assicurato un importo pari a € 100 per ogni veicolo danneggiato

Danni a capi in lavorazione per tintorie, lavanderie e stirerie industriali

- Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo con un minimo pari a € 100.

Servizi ai veicoli

- Il risarcimento massimo è di € 50.000 per periodo assicurativo; il 10% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato con un importo minimo pari a € 250 per ogni veicolo danneggiato.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO

- In caso di infortuni subiti dagli addetti/dipendenti, rimane a carico dell'Assicurato fino al 5% dell'Indennizzo per Invalidità permanente.

MERCI TRASPORTATE

- In caso di sinistro per incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, furto, irreperibilità a seguito di incidente, ribaltamento del veicolo, rapina, urto con veicolo di terzi identificato, il 20% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato, con un importo minimo di € 100
- L'indennizzo massimo per danni agli utensili e agli attrezzi è pari al 30% della somma assicurata con un limite di € 2.000
- L'indennizzo massimo per i danni alle merci trasportate su veicoli isotermici e frigoriferi è pari al 50% della somma assicurata
- la copertura opera per i danni avvenuti nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

TUTELA LEGALE

- Per richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale, vertenze individuali di lavoro e in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali, la copertura, è prestata per un sinistro per ogni prestazione insorto in ciascun periodo assicurativo che abbia valore superiore a € 5.000

- ! In caso di unico sinistro, il limite massimo rimborsabile per sinistro resta unico, e viene ripartito tra i soggetti assicurati, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati
- ! In caso di vertenze contrattuali è previsto un periodo di tre mesi dalla data di effetto della polizza, nei quali la copertura non è operante (c.d. periodo di carenza); qualora la polizza sia emessa senza soluzione di continuità rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale di altra Compagnia la carenza di tre mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente mentre opera per le nuove prestazioni.

La copertura:

- ! nell'ambito di diritto al Risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi e di procedimento penale, vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, si trovi in questi territori
- ! nell'ambito di controversie contrattuali in materia di lavoro, relative a locazione o proprietà, vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli stati membri dell'UE, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera
- ! nell'ambito di controversie in materia amministrativa, vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

ASSISTENZA AI LOCALI DELL'IMPRESA

Invio di specialisti/artigiani per interventi di emergenza, pronto intervento per danni da acqua, fornitura temporanea di energia elettrica

- ! Il costo dell'intervento è coperto fino ad un massimo di € 500 per sinistro.

Assistenza per il recupero dei dati informatici e trasloco e accesso rete artigiani

- ! I costi relativi alla prestazione sono a carico dell'Assicurato.

Rientro anticipato

- ! I costi di rientro sono coperti fino ad un massimo di € 500 dall'Italia e € 1.000 dall'estero.

Prenotazione autovettura/veicolo commerciale sostitutiva

- ! Sono a carico del titolare dell'Impresa tutte le spese dell'autonoleggio, le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi e traghetti. La prestazione è fornita per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

ASSISTENZA MEDICA IN VIAGGIO DI LAVORO (a oltre 50 km dall'Impresa)

Rientro alla residenza a seguito dimissione ospedaliera

- ! Il costo del rientro è coperto fino ad un massimo di € 300 per sinistro.

Invio medicinali all'estero

- ! Il costo dei medicinali resta a carico dell'assicurato.

ASSISTENZA A DOMICILIO EROGATA A FAVORE DELL'ASSICURATO

Assistenza infermieristica, fisioterapica post-ricovero a domicilio e collaboratrice familiare

- ! L'assistenza è garantita per un massimo di 8 ore per sinistro.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro:** In caso di sinistro il Contraente deve avvisare la Compagnia entro 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.
	
	La denuncia può essere effettuata:
	• contattando il numero 800.124.124, (dall'estero +39 02 30.32.80.13) da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 20
	• per iscritto tramite:
	  ○ email: all'indirizzo sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com
	  ○ fax: al numero 011.093.1062
	  ○ posta: con raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino
	
	Per la denuncia del sinistro effettuata per iscritto, è possibile utilizzare il modulo di denuncia sinistro disponibile in tutte le filiali di Intesa Sanpaolo e sul sito della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com.
	Se ha sottoscritto più di una polizza con diverse Compagnie, in caso di sinistro il Contraente dovrà fare la denuncia a tutti gli Assicuratori segnalando a ciascuno l'esistenza delle altre polizze.
	COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE
	L'Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell'accaduto, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se la Compagnia lo richiede, deve adoperarsi per una risoluzione amichevole del danno e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
	
	COPERTURE INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI, FURTO E RAPINA, VETRI E INSEGNE, MERCI TRASPORTATE, FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA
	Il Contraente o l'Assicurato deve:
	• presentare denuncia (relativamente ai danni da furto, rapina, incendio doloso ed in tutti i casi previsti dalla legge) all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Compagnia, le circostanze dell'evento, i Beni rubati, danneggiati o distrutti e il loro valore, nonché tutti i documenti attestanti la quantità qualità e valore dei beni distrutti e/o danneggiati
	• mettere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del Sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque fino a un massimo di 30 giorni.

	Assistenza diretta / in convenzione: Le prestazioni relative alla copertura Assistenza vengono erogate tramite la Struttura Organizzativa grazie ad una specifica convenzione sottoscritta con IMA Italia, e la gestione della copertura Tutela Legale alla Società ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia. **Pronto intervento, riparazione, bonifica e salvataggio – Convenzione con PER S.p.A.**: In caso di eventi disciplinati dalle coperture Incendio e altri eventi materiali e Furto e Rapina, il Contraente o l'Assicurato ha facoltà di contattare il Numero Verde della Compagnia 800 124 124 richiedendo un'attività di pronto intervento per effettuare un sopralluogo ed eseguire le prime attività di salvataggio, limitazione del danno e messa in sicurezza. Successivamente alla denuncia di sinistro l'Assicurato ha facoltà di proseguire in autonomia nelle attività di riparazione e bonifica, oppure avvalendosi dei servizi offerti da PER S.p.A.
	Gestione da parte di altre imprese: Per usufruire delle prestazioni della copertura Assistenza occorre contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri 800 124 124 (dall'Italia) ed +39 02 30328013 (dall'estero). In merito alle prestazioni della copertura Tutela Legale, occorre inviare le denunce di sinistro ad ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, via telefono al numero 045.8290411, via fax al numero 045.8290557 o via email all'indirizzo denunce@ARAG.it.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Obblighi dell'impresa	Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa e se, a seguito dell'Istruttoria, il sinistro è risultato indennizzabile, la Compagnia provvede al pagamento.

Quando e come devo pagare?

Premio	Se il Contraente/Assicurato sceglie il frazionamento mensile e chiude il conto corrente sul quale vengono addebitati i premi e non apre contestualmente un nuovo conto corrente presso una filiale di Intesa Sanpaolo, saranno addebitate in un'unica soluzione le rate di premio mensili residue sino alla ricorrenza annua della polizza.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Se i locali che contengono i beni assicurati rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi, l'Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno. Per i valori la sospensione decorre invece dalle ore 24 del 15° giorno di mancata custodia. La copertura Merci trasportate opera durante i trasporti effettuati per operazioni di consegna e/o prelievo delle merci tra le ore 6 e le ore 21; la copertura inizia dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino o il luogo di deposito della località di partenza indicata nel documento di trasporto e termina nel momento della consegna al destinatario. **COPERTURA TUTELA LEGALE** In caso di vertenze contrattuali è previsto un periodo di tre mesi dalla data di effetto della polizza, nei quali la copertura non è operante (c.d. periodo di carenza); qualora la polizza sia emessa senza soluzione di continuità rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale di altra Compagnia la carenza di tre mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente mentre opera per le nuove prestazioni.
Sospensione	Non è prevista la sospensione del contratto.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle ditte individuali e alle persone giuridiche la cui sede legale sia in Italia, titolari di un conto corrente presso una Intesa Sanpaolo, che abbiano un bisogno di protezione per la propria attività di produzione, lavorazione, manutenzione, installazione e vendita in caso di eventi dannosi ed imprevisti che possano comprometterne l'operatività.

La sottoscrizione della polizza è libera e non necessaria per ottenere prodotti e servizi bancari (come ad esempio finanziamenti, carte di pagamento e mutui).

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: i costi applicati al premio imponibile percepiti dall'intermediario sono pari al 26,47% per il primo anno e del 12,35% per le annualità successive.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Gestione Reclami e qualità del servizio Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino Fax: +39 011.093.00.15 Email: reclami@intesasanpaoloassicura.com PEC: reclami@pec.intesasanpaoloassicura.com. La Compagnia dovrà fornire riscontro al reclamo entro e non oltre il termine di 45 giorni dal ricevimento dello stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte della Compagnia è possibile rivolgersi all'Autorità di Vigilanza competente in materia: IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax: 06.42133206 PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sull'ammontare del danno a richiesta di una delle parti, è data facoltà di rivolgersi a un collegio di due periti, nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se la Compagnia o il Contraente non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono demandate al Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo perito sono ripartite a metà. La richiesta di attivazione può essere inviata a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino oppure all'indirizzo e-mail: comunicazioni@pec.intesansanpaoloassicura.com oppure al numero di fax +39 011.093.10.62. Per la copertura Tutela Legale, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/ finnet.htm).

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE – AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.